

LIBERA (NEL CASO DI INSTALLAZIONE DI TENDE SOLARI, TARGHE E INSEGNE COMMERCIALI RICADENTI IN CENTRI STORICI E/O ZONE VINCOLATE AI SENSI DLGS 42/2004 O IN DEROGA ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO SARA' COMUNQUE NECESSARIA D.I.A.)	COMUNICAZIONE (NEL CASO DI INTERVENTI COMPORTANTI MODIFICHE ESTERNE RICADENTI IN CENTRI STORICI E/O ZONE VINCOLATE AI SENSI DLGS 42/2004 SARA' COMUNQUE NECESSARIA D.I.A.)	COMUNICAZIONE PER OPERE INTERNE ESEGUITE PRIMA DEL 1° GENNAIO 2005	D.I.A. OBBLIGATORIA	PERMESSO o D.I.A. facoltativa	Varianti ai titoli abilitativi e varianti in corso d'opera
1) Manutenzione ordinaria	Sono soggetti ad obbligo di comunicazione di avvio dell'attività, da effettuarsi contestualmente all'inizio dei lavori, i seguenti interventi purché non in contrasto con le previsioni della strumentazione urbanistico territoriale e del regolamento edilizio vigenti e/o operanti in salvaguardia e nel rispetto delle normative di settore, fatto salvo il rilascio della prevista autorizzazione per gli immobili sottoposti a vincolo paesistico ambientale ove detti interventi alterino lo stato dei luoghi e/o l'aspetto esteriore degli edifici:	Per le opere interne alle costruzioni, come definite nel comma 2 e realizzate prima del 17 marzo 1985, il proprietario della costruzione o dell'unità immobiliare, al fine della loro regolarizzazione sotto il profilo amministrativo, può inviare al Comune una comunicazione corredata della seguente documentazione:	Sono assoggettati a Denuncia di Inizio Attività obbligatoria, salvi i casi assoggettati a comunicazione, seguenti interventi purché conformi con le previsioni della strumentazione urbanistico-territoriale e del regolamento edilizio vigenti od operanti in salvaguardia:	Sono subordinati a permesso di costruire gli interventi:	Le varianti a progetti già assentiti con permesso di costruire o con DIA che incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che modifichino le destinazioni d'uso, la sagoma, le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'edificio di cui all'articolo 83 e le eventuali prescrizioni contenute nel titolo originario devono essere autorizzate prima dell'inizio dei relativi lavori mediante rilascio del pertinente titolo abilitativo in relazione al tipo di intervento.
Si definiscono interventi di manutenzione ordinaria le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, purché non comportino alterazioni all'aspetto esterno del fabbricato e delle sue pertinenze.	a) occupazioni di suolo mediante deposito di merci o di materiali e realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto o di manufatti funzionali all'attività cantieristica navale di dimensioni eccedenti quelle di cui al comma 1, lettera e) finalizzate a soddisfare esigenze temporalmente circoscritte e comunque di durata non superiore a due anni;	a) relazione descrittiva delle opere realizzate e dichiarazione della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, sottoscritte da tecnico abilitato;	a) gli interventi di manutenzione straordinaria, come definiti dall'articolo 7 L.R. 16/2008, ad esclusione di quelli che comportino la modifica di quote del terreno oltre 2 m rispetto al profilo sistemato, la realizzazione di muri di contenimento, la realizzazione di recinzioni con opere murarie di altezza superiore a 50 cm, salvo che dette opere siano specificamente disciplinate dalla strumentazione urbanistica comunale;	a) di nuova costruzione come definita all'articolo 15 L.R. 16/2008 con esclusione di quelli soggetti a DIA obbligatoria a norma dell'articolo 23 della stessa legge;	Le varianti in corso d'opera a permessi di costruire o a DIA che non comportino le modifiche di cui al comma 1 e, per quanto concerne gli spazi esterni agli edifici, non alterino le loro caratteristiche architettoniche essenziali, possono essere eseguite, senza applicazione di alcuna sanzione , purché attestate dal progettista o da un tecnico abilitato in sede di dichiarazione di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 37, comma 4, lettera b) o di cui all'articolo 26, comma 10, fatta salva comunque la preventiva acquisizione delle autorizzazioni prescritte dalle disposizioni di cui al d.lgs. 42/2004 e successive modifiche. In tale fattispecie l'obbligo di presentazione della documentazione di regolarità contributiva di cui al d.lgs. 494/1996 e successive modifiche e integrazioni opera esclusivamente nel caso di mutamento dell'impresa esecutrice dei lavori.
Sono considerati di manutenzione ordinaria i seguenti interventi:	b) opere temporanee per attività di ricerca in sottosuolo che abbiano carattere geognostico da eseguire in aree interne al centro edificato;	b) autocertificazione resa dal proprietario attestante la data di esecuzione delle opere;	b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, come definiti dagli articoli 8 e 9 L.R. 16/2008, non comportanti modifiche esterne dell'edificio, salvo quelle consistenti nell'eliminazione delle superfetazioni e nel ripristino dei caratteri architettonici originari;	b) di ristrutturazione urbanistica come definita all'articolo 16 L.R. 16/2008;	
- all'interno degli edifici:	c) opere da realizzare all'interno delle unità immobiliari sempreché non comportino pregiudizio alla funzionalità degli elementi strutturali portanti interessati, aumento del numero delle unità immobiliari o modifiche della destinazione d'uso delle stesse unità e siano realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione incendi e di quelle igienico sanitarie, salvaguardando i caratteri architettonici e gli elementi tipologici caratterizzanti l'edilizia storica;	c) ricevuta di avvenuta presentazione della variazione catastale.	c) gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dall'articolo 10 L.R. 16/2008, ivi compresa la demolizione e successiva ricostruzione, non comportanti modifiche esterne dell'edificio, salvo quelle consentite dalla lettera b) e quelle necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e quelle previste come obbligatorie dalla normativa tecnica di settore;	c) di ristrutturazione edilizia, ivi compresa la demolizione e successiva ricostruzione, eccedenti i limiti stabiliti dall'articolo 23, comma 1, lettera c) L.R. 16/2008;	

LIBERA (NEL CASO DI INSTALLAZIONE DI TENDE SOLARI, TARGHE E INSEGNE COMMERCIALI RICADENTI IN CENTRI STORICI E/O ZONE VINCOLATE AI SENSI DLGS 42/2004 O IN DEROGA ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO SARA' COMUNQUE NECESSARIA D.I.A.)	COMUNICAZIONE (NEL CASO DI INTERVENTI COMPORNTANTI MODIFICHE ESTERNE RICADENTI IN CENTRI STORICI E/O ZONE VINCOLATE AI SENSI DLGS 42/2004 SARA' COMUNQUE NECESSARIA D.I.A.)	COMUNICAZIONE PER OPERE INTERNE ESEGUITE PRIMA DEL 1° GENNAIO 2005	D.I.A. OBBLIGATORIA	PERMESSO o D.I.A. facoltativa	Varianti ai titoli abilitativi e varianti in corso d'opera
a) riparazioni e rifacimenti di pavimentazioni;	d) interventi di manutenzione straordinaria all'esterno dell'edificio indicati nelle lettere d) e h) dell'articolo 7, comma 2, L.R. 16/2008 (fuori dai centri storici) laddove conformi alle specifiche indicazioni contenute nei regolamenti edilizi, nella disciplina urbanistico-edilizia comunale, ovvero in altri atti comunali. La comunicazione deve essere corredata da apposita documentazione, anche fotografica, volta a comprovare che la colorazione scelta è conforme alla gamma dei colori prevalenti nel contesto ;	Ai fini di cui al comma 1, per opere interne alle costruzioni si intendono quelle non in contrasto con gli strumenti urbanistici generali e con i regolamenti edilizi vigenti all'epoca di realizzazione e che non abbiano comportato modifiche della sagoma della costruzione, dei prospetti, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, né modifiche della destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non abbiano recato pregiudizio alla statica dell'immobile e, limitatamente alle zone omogenee di tipo A o ad esse assimilabili, abbiano rispettato le originarie caratteristiche costruttive dell'edificio.	d) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;	d) di sostituzione edilizia come definita all'articolo 14 L.R. 16/2008;	
b) rifacimenti e riparazioni di intonaci, tinteggiature, rivestimenti interni;	e) interventi relativi all'installazione di:	Per le opere interne alle costruzioni, come definite nel riquadro sopra, realizzate successivamente al 17 marzo 1985 e prima del 1° gennaio 2005, il proprietario della costruzione o dell'unità immobiliare, al fine della loro regolarizzazione sotto il profilo amministrativo, può inviare al Comune una comunicazione preceduta dal versamento della somma di 172,15 euro e corredata dalla	e) la realizzazione dei parcheggi di cui all'articolo 19, comma 3;	e) di restauro e risanamento conservativo di cui agli articoli 8 e 9, eccedenti i limiti di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b) L.R. 16/2008;	
c) riparazione e sostituzione di serramenti interni;	- impianti solari termici se di sviluppo inferiore a 20 mq. a servizio di case di civile abitazione, alberghi, agriturismi, impianti sportivi e attrezzature balneari, piscine, se posizionati su falda del tetto, a terra o su copertura piana;	a) relazione descrittiva delle opere e dichiarazione della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, sottoscritta da tecnico abilitato;	f) le opere di natura pertinenziale come definite all'articolo 17 L.R. 16/2008, sempre che le stesse siano specificamente disciplinate dalla strumentazione urbanistica comunale a norma del comma 4 del medesimo articolo;	f) gli interventi di cui all'articolo 23, nei casi in cui non si verifichino le condizioni per l'assoggettamento a DIA obbligatoria.	
d) riparazione o sostituzione di impianti idraulici, elettrici, di riscaldamento, di ventilazione, per la fornitura del gas;	- pannelli solari fotovoltaici di sviluppo non superiore a 20 mq, per autoproduzione familiare, se posizionati su falda del tetto, a terra o su copertura piana;	b) elaborati grafici esplicativi delle opere redatti da tecnico abilitato;	g) le opere di sistemazione di aree, ivi compresi i parcheggi a raso anche non pertinenziali, non comportanti creazione di volumetria né modifiche alle quote del terreno oltre due metri rispetto al profilo sistemato;	In alternativa al permesso di costruire possono essere realizzati mediante DIA facoltativa gli interventi indicati al comma 1 art. 24 L.R. 16/2008, sempreché gli stessi siano specificamente disciplinati:	
e) riparazione o sostituzione di canne fumarie;	f) interventi relativi ad infrastrutture per impianti di teleradiocomunicazione di cui all'articolo 27, comma 9, L.R. 16/2008 ed interventi relativi a impianti di distribuzione di rete fissa a basso impatto visivo e ambientale consistenti in attraversamenti aerei di cavi di giunzione ed installazione di armadietti per terminazioni di rete;	c) autocertificazione resa dal proprietario attestante l'epoca di realizzazione dei lavori;	h) le opere di urbanizzazione primaria costituite da elettrodotti nei casi e nei termini di cui all'articolo 28 L.R. 16/2008 nonché, purché conformi ad apposito regolamento regionale da approvarsi da parte della Giunta ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 22/2007 gli impianti di seguito specificati:	a) dalla strumentazione urbanistica comunale mediante indicazioni tipologiche formali e costruttive di livello puntuale;	
f) riparazione, rinnovamento o sostituzione di servizi igienico - tecnologici (senza alterazione delle caratteristiche distributive, volumetriche e di destinazione) dell'edificio o delle singole unità	g) opere relative a linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica di cui all'articolo 28, comma 16;	d) ricevuta di avvenuta presentazione della variazione catastale e ricevuta di avvenuto versamento della somma di 172,15 euro.	1. pannelli solari termici di sviluppo da 20 mq	b) da strumenti urbanistici attuativi ovvero da progetti ad essi equivalenti.	
g) inserimento e sostituzione di elementi di coibentazione termica, di impermeabilizzazione, di isolamento;	h) l'installazione di manufatti, su aree private, diversi dalle strutture di cantiere, di qualunque genere e destinazione non infissi stabilmente al suolo e finalizzati a soddisfare dimostrate esigenze temporalmente circoscritte e la cui durata non sia superiore a sei mesi.		2. pannelli solari fotovoltaici di sviluppo superiore a 20 mq fino a 100 mq e comunque non superiori a 10 kw di picco;	In assenza del provvedimento comunale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b) L.R. 16/2008, al fine di applicare l'istituto della DIA facoltativa l'interessato può richiedere al Comune l'assunzione dell'atto di ricognizione di cui al medesimo articolo 23, comma 2, lettera b), ovvero il rilascio di dichiarazione da parte del responsabile del procedimento dell'ammissibilità del ricorso alla DIA con riferimento all'intervento oggetto di futura istanza.	

LIBERA (NEL CASO DI INSTALLAZIONE DI TENDE SOLARI, TARGHE E INSEGNE COMMERCIALI RICADENTI IN CENTRI STORICI E/O ZONE VINCOLATE AI SENSI DLGS 42/2004 O IN DEROGA ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO SARA' COMUNQUE NECESSARIA D.I.A.)	COMUNICAZIONE (NEL CASO DI INTERVENTI COMPORTANTI MODIFICHE ESTERNE RICADENTI IN CENTRI STORICI E/O ZONE VINCOLATE AI SENSI DLGS 42/2004 SARA' COMUNQUE NECESSARIA D.I.A.)	COMUNICAZIONE PER OPERE INTERNE ESEGUITE PRIMA DEL 1° GENNAIO 2005	D.I.A. OBBLIGATORIA	PERMESSO o D.I.A. facoltativa	Varianti ai titoli abilitativi e varianti in corso d'opera
h) risanamento o costruzione di vespai;	Per gli interventi di cui alla lettera c), la comunicazione deve essere accompagnata da una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, che specifichi le opere da compiersi e asseveri il rispetto delle norme urbanistiche, di quelle di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione di cui all'articolo 3, comma 8, del d.lgs. 494/1996, come modificato dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro). In assenza di tale documentazione la comunicazione è priva di effetti.		3. impianti eolici fino a 5 kw.		
i) rifacimento o riparazione della condotta condominiale o della braga all'interno dell'unità immobiliare;	Per gli interventi di cui alla lettera d) (rifacimento facciate e sostituzione infissi) nei centri storici è necessaria la presentazione di D.I.A.		Con il suddetto regolamento possono essere aggiornati i parametri sopraindicati; in assenza del regolamento regionale l'installazione di tali impianti è soggetta ad autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 29, comma 8 L.R. 16/2008;		
- all'esterno degli edifici:	Per gli interventi di cui alla lettera e), la comunicazione deve essere accompagnata da una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato e da una rappresentazione grafica che illustri le caratteristiche dell'impianto ed asseveri il rispetto delle norme di sicurezza e delle verifiche tecniche del caso (strutturali, statiche etc.).		i) l'installazione di impianti tecnologici, anche comportanti la realizzazione di volumi tecnici, al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;		
a) riparazione e ripristino delle facciate in pietra con le stesse caratteristiche e materiali;	Nelle zone e sugli immobili vincolati ai sensi del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche, l'installazione degli impianti di cui alla lettera e) è soggetta all'autorizzazione paesistico-ambientale di cui all'articolo 159 del decreto medesimo qualora l'intervento interessi immobili vincolati come beni paesaggistici ai sensi dell'articolo 136 del ridetto decreto nonché immobili vincolati ai sensi dell'articolo 142 del medesimo decreto ricadenti in aree ricomprese nel regime ANI-MA o di Conservazione dell'assetto insediativo del PTCP. Negli altri casi non è richiesta l'autorizzazione paesistico-ambientale qualora l'intervento non alteri l'aspetto esteriore degli edifici in quanto realizzato con le tipologie e le modalità costruttive definite da apposita intesa fra la Regione e la Soprintendenza Regionale per i Beni Architettonici e per il Paesaggio. Tale intesa è preordinata altresì a fornire direttive per l'installazione di tali impianti anche su edifici di pregio, non ricadenti in zone vincolate, quali manufatti testimonianza di architettura rurale e/o edifici		j) l'installazione di tralicci o di manufatti funzionali all'esercizio di pubblici servizi, quali la fornitura di energia elettrica, la distribuzione di telefonia fissa, il trasporto ferroviario, la gestione della rete autostradale, se specificamente disciplinati dalla strumentazione urbanistica comunale ovvero, in assenza di detta disciplina, se localizzati in aree destinate a servizi pubblici o di interesse pubblico dalla strumentazione urbanistica comunale e compatibili con la relativa normativa;		
b) tinteggiatura e ripulitura delle facciate, con gli stessi colori di quelli originari e con eventuale ripresa degli intonaci deteriorati o mancanti senza alterazione dei materiali o delle colorazioni esistenti;			k) i reinterri e gli scavi diversi dalle opere temporanee di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c) L.R. 16/2008, non preordinati all'esecuzione di opere edilizie;		
c) manutenzione e riparazione dei frontalini e delle ringhiere dei terrazzi e dei balconi o loro sostituzione con elementi dello stesso tipo e materiale di quelli preesistenti;			l) l'apposizione di cartelloni pubblicitari e l'installazione di elementi di arredo urbano comportanti opere murarie, se realizzati su suolo privato;		

LIBERA (NEL CASO DI INSTALLAZIONE DI TENDE SOLARI, TARGHE E INSEGNE COMMERCIALI RICADENTI IN CENTRI STORICI E/O ZONE VINCOLATE AI SENSI DLGS 42/2004 O IN DEROGA ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO SARA' COMUNQUE NECESSARIA D.I.A.)	COMUNICAZIONE (NEL CASO DI INTERVENTI COMPORTANTI MODIFICHE ESTERNE RICADENTI IN CENTRI STORICI E/O ZONE VINCOLATE AI SENSI DLGS 42/2004 SARA' COMUNQUE NECESSARIA D.I.A.)	COMUNICAZIONE PER OPERE INTERNE ESEGUITE PRIMA DEL 1° GENNAIO 2005	D.I.A. OBBLIGATORIA	PERMESSO o D.I.A. facoltativa	Varianti ai titoli abilitativi e varianti in corso d'opera
d) riparazione, sostituzione, rinnovamento delle decorazioni e finiture esterne (quali ad esempio lesene, frontalini, cornicioni, piattabande, spalline, mostrine), con soluzioni formali e materiali dello stesso tipo di quelli preesistenti;			m) i mutamenti di destinazione d'uso senza opere che comportino il passaggio a diverse categorie di funzioni come definite dalla l.r. 25/1995 e successive modifiche e integrazioni;		
e) riparazione, sostituzione con materiali dello stesso tipo di quelli preesistenti: dei manti di copertura, delle pavimentazioni delle coperture piane, delle pavimentazioni di cortili o di cavedii, delle pavimentazioni di atrî condominiali, scale e ballatoi, delle pavimentazioni esterne degli elementi di arredo esterno ;			n) la realizzazione di serre e di manufatti accessori funzionali alla conduzione del fondo semprechè tali interventi siano specificamente disciplinati dalla strumentazione urbanistica comunale.		
f) riparazione o sostituzione, con materiali dello stesso tipo di quelli preesistenti, di singoli elementi della piccola orditura del tetto;			Sono altresì soggetti a DIA obbligatoria gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, se specificamente disciplinati da:		
g) riparazione o sostituzione di infissi, grondaie, pluviali, camini, canne fumarie e simili con gli stessi colori e tipologie preesistenti, e con materiali che non comportino alterazione degli aspetti estetici;			a) strumenti urbanistici attuativi o piani urbanistici operativi efficaci;		
h) riparazione o sostituzione con elementi dello stesso tipo e materiale di quelli preesistenti di recinzioni, parapetti, ringhiere e simili;			b) strumenti urbanistici generali mediante disposizioni di dettaglio, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal Consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di loro varianti o con apposito atto ricognitivo di tali disposizioni nei piani vigenti.		
i) installazione di tende da sole, insegne, targhe, impianti tecnologici o elementi di arredo urbano non comportanti opere edilizie;			Gli interventi di cui al presente articolo sono soggetti al contributo di costruzione quando comportino l'incremento del carico urbanistico indicato all'articolo 38 L.R. 16/2008.		
j) installazione di recinzioni nel terreno non comportanti l'esecuzione di opere murarie;			La realizzazione degli interventi di cui al presente articolo che riguardino immobili sottoposti a tutela dei beni culturali e dei beni paesaggistici è subordinata al preventivo rilascio della prescritta autorizzazione a norma delle disposizioni di legge in materia. L'autorizzazione paesistico-ambientale di cui al d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni non è comunque richiesta per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 art. 23 L.R. 16/2008 purchè gli stessi non alterino lo stato dei luoghi e/o l'aspetto esteriore degli edifici.		
k) interventi di impermeabilizzazione dei cornicioni;					
l) nuova installazione o sostituzione di antenne televisive centralizzate o singole;					
m) inserimento di impianti tecnologici purchè collocati entro la sagoma dell'edificio.					
n) installazione di impianti di allarme, di rinforzi agli infissi comprese grate o blindature ed, in genere, le strutture relative alla sicurezza passiva dell'edificio					

LIBERA (NEL CASO DI INSTALLAZIONE DI TENDE SOLARI, TARGHE E INSEGNE COMMERCIALI RICADENTI IN CENTRI STORICI E/O ZONE VINCOLATE AI SENSI DLGS 42/2004 O IN DEROGA ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO SARA' COMUNQUE NECESSARIA D.I.A.)	COMUNICAZIONE (NEL CASO DI INTERVENTI COMPORTANTI MODIFICHE ESTERNE RICADENTI IN CENTRI STORICI E/O ZONE VINCOLATE AI SENSI DLGS 42/2004 SARA' COMUNQUE NECESSARIA D.I.A.)	COMUNICAZIONE PER OPERE INTERNE ESEGUITE PRIMA DEL 1° GENNAIO 2005	D.I.A. OBBLIGATORIA	PERMESSO o D.I.A. facoltativa	Varianti ai titoli abilitativi e varianti in corso d'opera
Per gli edifici ed impianti adibiti ad attività industriali e artigianali o al servizio delle stesse sono compresi nella manutenzione ordinaria gli interventi di seguito indicati volti ad assicurare la funzionalità e l'adeguamento tecnologico degli impianti produttivi esistenti, sempre che tali interventi non ne mutino le caratteristiche dimensionali, siano interni al loro perimetro e non					
a) riparazione, sostituzione ed adeguamento degli impianti e delle relative reti, nonché installazione di impianti telefonici, televisivi e telematici diversi da quelli disciplinati dall'articolo 27 purché tali interventi non comportino alterazione dei locali, aperture nelle facciate, modificazione o realizzazione di volumi tecnici;					
b) riparazione e sostituzione parziale di impianti tecnologici, nonché realizzazione delle necessarie opere edilizie, semprechè non comportino modifiche esterne dei locali né aumento delle superfici agibili;					
c) realizzazione di passerelle o strutture in metallo per l'attraversamento aereo delle strade interne con tubazioni.					
2) Interventi volti alle eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;					
3) Interventi consistenti in opere temporanee per attività di ricerca in sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato;					
4) Installazione di coperture stagionali destinate a proteggere le colture agricole e non costituenti serre;					
5) Installazione di manufatti connessi allo svolgimento dell'attività di cantiere, funzionali alla realizzazione di interventi già assentiti e, come tali, destinati ad essere rimossi ad ultimazione dei lavori nonché, nelle aree destinate a cantieristica navale, l'installazione di manufatti aventi altezza non superiore a 4 metri e superficie coperta non superiore a 50 mq., di durata temporanea e strettamente funzionali all'esercizio dell'attività cantieristica, da rimuovere alla conclusione dell'attività medesima;					
6) Installazione di manufatti soggetti a concessione amministrativa temporanea di occupazione di suolo pubblico.					